



Notaio
Eugenia Sepe

NUMERO DEL REPERTORIO 209

NUMERO DELLA RACCOLTA 142

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

"ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di marzo, in Napoli, alla Via Guanti Nuovi n.16, alle ore tredici.

Avanti a me

dott.ssa Eugenia Sepe, fu Domenico, Notaio residente in Macerata Campania, con studio ivi alla Piazza Alcide De Gasperi n.7, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Santa Maria Capua Vetere,

è presente

- il dottor **Iuliano Michele**, nato a Caracas (Venezuela) il 29 maggio 1966 e residente in Trentola Ducenta (Caserta) alla Via Cottolengo n.103, codice fiscale LNI MHL 66E29 Z614X. Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri del comparente, cittadino italiano, il quale agendo nella qualità di Amministratore Unico della Società consortile a responsabilità limitata:

- "**ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. R.L.**", con sede legale in Gallarate (Varese) alla Via Carlo Cattaneo n.9, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Varese, codice fiscale e partita I.V.A. n.12236141003, numero del R.E.A. di Varese VA-360581, capitale sociale deliberato di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 421.802,10 (quattrocentoventunomilaottocentodieci), essendo in corso di istruttoria la relativa pratica di iscrizione (e rettifica) al Registro delle Imprese di competenza, il tutto come risulta dalla ricevuta di presentazione della pratica telematica al Registro Imprese di Varese in data 4 marzo 2019 protocollo n.PRA/11053/2019;

mi premette:

che in data 4 (quattro) marzo 2019 (duemiladiciannove) in Napoli, alla Via Carbonara n.112, presso l'Hotel "Palazzo Caracciolo", alle ore nove e minuti trenta (09:30) è stata convocata l'assemblea (in sede ordinaria ed in sede) straordinaria di seconda convocazione della predetta società per discutere e deliberare sul seguente (concordato):

Ordine del giorno

1. Accoglimento ns. ricorso da parte del Consiglio di Stato (ordinanza n.68/2019);
2. Chiusura aumento capitale sociale alla data del 31/12/2018: determinazioni conseguenti - aumento capitale sociale;
3. Apertura nuove sedi territoriali: stato dell'arte;
4. Varie ed eventuali.


Ed ha invitato me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima.

Aderendo a tale richiesta io Notaio ho dato e dò atto di

Registrato a Caserta

il 22 marzo 2019

al n. 5573/1T



quanto segue. =====

Assumeva la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 8 dello statuto sociale, esso medesimo comparente dottor **Iuliano Michele**, nella qualità innanzi indicata, e constatava: =
- che l'assemblea è stata convocata, a norma dell'articolo 7 del vigente statuto sociale, mediante avviso spedito con raccomandata a mezzo pec; =====

- che l'assemblea è stata di seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, convocata nello stesso luogo per le ore otto (08:00) del 3 (tre) marzo 2019 (duemiladiciannove); =====

- che erano presenti - in proprio o per delega - n.119 (centodiciannove) soci, complessivamente titolari di una partecipazione di Euro 127.131,15 (centoventisettemilacentotrentuno virgola quindici), rispetto all'intero capitale di Euro 421.802,10 (quattrocentoventunomilaottocentodieci), e quindi pari al 30,139% (trenta virgola centotrentanove per cento) circa del suddetto (capitale sociale); e più precisamente erano presenti i soci indicati nel foglio presenze, redatto in sede di assemblea e che, unitamente al prospetto delle quote percentuali di partecipazione, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; =====

- che le deleghe sono state acquisite agli atti sociali; =====

- che era presente l'Organo Amministrativo in persona di esso stesso Amministratore Unico; =====

- che era presente il Sindaco Unico - dottor Federico Eros; =

- che tutti gli intervenuti si erano dichiarati sufficientemente informati sull'ordine del giorno e nessuno di essi ha fatto opposizione alla trattazione; =====

- che - pertanto - l'assemblea, era regolarmente convocata e costituita secondo quanto previsto dalla legge e dal vigente statuto sociale ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno. =====

Si dà atto che l'assemblea (in sede straordinaria) - i cui lavori sono stati aperti alle ore dodici e minuti trenta (12:30) - era stata una prosecuzione dei lavori assembleari (in sede ordinaria) aperti alle ore dieci (10:00), nel corso di quali era stato già discusso e deliberato sui punti 1) e 3) dell'ordine del giorno [punti 1) e 3) oggetto di verbalizzazione con separato verbale], lavori poi sospesi alle ore 12 (dodici) e minuti 30 (trenta), onde consentire la trattazione della parte straordinaria [punto 2) dell'ordine del giorno] da verbalizzarsi a cura del notaio designato. =====

A quel punto, il Presidente dell'Assemblea - dottor **Iuliano Michele** - ha svolto una relazione sul punto 2) all'ordine del giorno. =====

Egli, in via preliminare ha precisato e ribadito che con l'espressione "*chiusura*" riportata nell'avviso di convocazione assembleare al punto 2), come anche chiarito nella nota esplicativa/integrativa dello stesso (di cui alle raccomanda-

te a mezzo pec) si era inteso (e si intendeva in sede assembleare) riferire e far prendere atto al consesso di soci delle sorti dell'aumento di capitale sociale (scindibile) già deliberato in data 3 dicembre 2015, giusta verbale ricevuto dal notaio Massimo Prodigio di Napoli, Repertorio n.4.061 - Raccolta n.2.997, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 10 dicembre 2015 al n.22409, Serie 1T. =====

In particolare, il Presidente ha fatto presente che l'aumento di capitale sociale (deliberato) da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila virgola zero zero), è stato alla data del 31 dicembre 2018 (termine finale fissato per le sottoscrizioni) sottoscritto e versato per Euro 421.802,10 (quattrocentoventunomilaottocentodue virgola dieci) e, pertanto, come stabilito nel medesimo richiamato verbale per notaio Massimo Prodigio di Napoli, Repertorio n.4.061 - Raccolta n.2.997, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 10 dicembre 2015 al n.22409, Serie 1T, atteso che entro il predetto termine del 31 dicembre 2018 l'aumento di capitale non era stato interamente sottoscritto, il capitale sociale avrebbe dovuto intendersi aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'art.2439, comma 2, del codice civile, e, dunque per Euro 421.802,10 (quattrocentoventunomilaottocentodue virgola dieci). =====

Ha continuato il Presidente esponendo le ragioni per cui appariva opportuno (se non indispensabile per consentire un'adeguata capitalizzazione) deliberare un nuovo ed ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), con le medesime modalità e condizioni stabilite nel richiamato verbale per notaio Massimo Prodigio di Napoli in data 3 dicembre 2015, Repertorio n.4.061 - Raccolta n.2.997, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 10 dicembre 2015 al n.22409, Serie 1T, e, pertanto, sempre di tipo scindibile e ad efficacia progressiva, fissando per le sottoscrizioni il termine massimo al 31 dicembre 2021. =====

In particolare, egli - anche quale organo di amministrazione - ha proposto di procedere ad un aumento a pagamento del capitale sociale scindibile e ad efficacia progressiva dagli attuali Euro 421.802,10 (quattrocentoventunomilaottocentodue virgola dieci) ad Euro 1.021.802,10 (unmilioneventunomilaottocentodue virgola dieci) e, quindi di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), aumento da liberarsi in denaro, da offrirsi in sottoscrizione agli aventi diritto secondo le previsioni ed i termini di legge e, quindi, da collocare presso Enti locali e/o loro organismi aggregativi già soci di Asmel Associazione con i seguenti criteri: la quota da far sottoscrivere a ciascun Ente (Comune) sarà pari al nume-



ro di residenti di ciascuno di essi moltiplicato per 0,15 (zero virgola quindici) Euro arrotondato all'unità di Euro superiore; il tutto tenuto conto che se entro il predetto termine del 31 dicembre 2021 l'aumento di capitale non sarà interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari al valore nominale delle quote effettivamente sottoscritte entro il termine di scadenza, conformemente a quanto previsto dall'art.2439, comma 2, del codice civile. =====

All'uopo, il Presidente ha dato lettura della relazione scritta del medesimo (quale Amministratore Unico), che su espressa richiesta di esso comparsente si allega al presente verbale sotto la lettera "B". =====

Il Presidente, inoltre - anche in qualità di organo dell'amministrazione - in ordine al proposto aumento di capitale, ne assicura la eseguibilità legale e precisa, poi, che la Società non si trova in situazioni di cui agli articoli 2482 bis e 2482 ter codice civile. =====

Terminata l'esposizione del Presidente, e su suo invito, l'Assemblea, acquisito il parere favorevole dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, concordando su quanto esposto e proposto dal Presidente, dopo breve discussione, nulla eccependosi, all'unanimità, per alzata di mano, =====

===== **HA DELIBERATO** =====

- di prendere atto della scadenza del termine fissato per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale (scindibile e ad efficacia progressiva) deliberato in data 3 dicembre 2015 giusta verbale per notaio Massimo Prodigio di Napoli, Repertorio n.4.061 - Raccolta n.2.997, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 10 dicembre 2015 al n.22409, Serie 1T, e che, pertanto, non essendo stato l'aumento di capitale suddetto interamente sottoscritto, il capitale sociale deve intendersi aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'art.2439, comma 2, del codice civile, e, dunque fino ad Euro 421.802,10 (quattrocentoventunomilaottocentodieci virgola dieci); =====

- di aumentare il capitale sociale a pagamento in maniera scindibile e ad efficacia progressiva, con le stesse modalità esecutive, caratteristiche e condizioni del verbale per notaio Massimo Prodigio di Napoli, Repertorio n.4.061 - Raccolta n.2.997, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 10 dicembre 2015 al n.22409, Serie 1T, dagli attuali Euro 421.802,10 (quattrocentoventunomilaottocentodieci virgola dieci) ad Euro 1.021.802,10 (unmilioneventunomilaottocentodieci virgola dieci) e, quindi di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), aumento da liberarsi in denaro, da offrirsi in sottoscrizione agli aventi diritto secondo le previsioni ed i termini di legge e, quindi, da collocare presso Enti locali e/o loro organismi aggregativi già so-

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Articolo 1

La società è denominata:

"ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l."

Articolo 2

La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile di cui al presente articolo.

La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei Soci e dei loro associati di primo e secondo livello e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

A tal fine viene espressamente esclusa, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati e di forme associative partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclusa qualsiasi vocazione commerciale della società.

La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - e assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Potrà pertanto:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
- d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti socie.
- e) promuovere la diffusione dell'e-procurement verso gli enti attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto;
- f) promuovere la diffusione dell'e-procurement fra gli operatori economici che partecipano alle procedure di gare ad evidenza pubblica indette dagli enti;

Assicura inoltre agli enti;

g) la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara o attività e progetti correlati;

h) la formazione sulle tematiche connesse agli acquisti della pubblica amministrazione;

i) svolgere attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione del progetto esecutivo, ai sensi delle legislazioni applicabili.

La Società assicura inoltre adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico;

- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi;

- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica;

- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opera in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro.

La società opera secondo il modello dell'"in house providing"; in particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. Tuttavia, in ragione della specificità dell'oggetto sociale, è ammessa la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3

La società ha sede nel Comune di Gallarate (VA).

La società ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero.

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto consortile o, eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI-RECESSO

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante partecipazioni quanti sono i soci.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche

non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati.

Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi. Non è ammesso essere soci della Società senza essere contemporaneamente soci di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Articolo 6

E' riconosciuto all'ente socio, il diritto di recedere dalla partecipazione al capitale sociale, ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 2473 cc.

TITOLO III

DECISIONI E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 7

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate ed esercitano il controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici, nelle forme e nelle modalità da essi stabilite.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'amministratore unico;
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano alme-

no un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'amministratore unico anche fuori della sede sociale purché nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; in alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente il giorno, luogo ed ora della seconda convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'amministratore unico e il sindaco, se nominato, e tutti sono informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se l'amministratore unico o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Articolo 8

La presidenza dell'Assemblea compete all'amministratore unico.

Qualora l'amministratore unico non possa o non voglia esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti.

Articolo 9

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 10

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge, e la relativa documentazione è con-

servata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 primo comma n.2 codice civile.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 9.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla legge.

Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purché palesi.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E RAPPRESENTANZA

Articolo 13

Le decisioni strategiche ed operative della Società sono distinte su due livelli:

1. L'amministrazione affidata ad un amministratore unico, nominato dall'Assemblea e scelto anche tra i non soci, nell'ambito di un elenco predisposto da ASMEL Associazione. I poteri dell'amministratore unico sono quelli di cui al successivo articolo 14.

2. L'esercizio del controllo analogo congiunto affidato a tutti i Soci ed effettuato attraverso la Giunta per il controllo analogo congiunto, composta da tre amministratori locali di enti soci, scelti dagli stessi per essere delegati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'amministratore unico intrattiene un rapporto di collabora-

zione parasubordinato e la sua attività è sottoposta all'attività di indirizzo e controllo analogo di cui al punto 2, esercitata nel rispetto di apposito Regolamento approvato dai Soci. All'amministratore unico ed ai delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio oltre ad un eventuale compenso determinato dall'assemblea e:

- sono rieleleggibili;
- restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi:

- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- abbia liti pendenti con gli enti soci;
- si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;

- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali;

- ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I tre delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto si riuniscono nella Giunta per il controllo analogo congiunto ed indicano al loro interno il Presidente della Giunta che provvede, tra l'altro, alla convocazione delle riunioni cui obbligatoriamente dovrà partecipare l'amministratore unico.

Le riunioni si terranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente della Giunta o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei componenti la Giunta;
- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto anche al sindaco, se nominato, con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica non certificata) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta e, in sua assenza, dal delegato più anziano di età.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'amministratore unico non ha diritto di voto.

Le deliberazioni devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei.

Articolo 14

In considerazione della configurazione di società in house, i poteri dell'amministratore unico sono sottoposti all'attività di indirizzo e controllo gestorio dei soci in esecuzione del controllo analogo congiunto.

Pertanto, esso ha il compito di dare mera esecuzione ed attuazione operativa a quanto stabilito nell'esercizio del controllo analogo congiunto, nelle forme e nelle modalità stabilite dai soci medesimi; a tal fine, a mero titolo esemplificativo potrà:

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società;
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società;
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;
- richiedere licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e retribuzioni;
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio;
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte;
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali;
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali;
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;
- riscuotere e cedere crediti;
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;
- rilasciare e ricevere quietanze;
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali;
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi;
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro;
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procurato-

ri e periti;

- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e restrizione alcuna.

L'amministratore unico ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi.

Articolo 15

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'amministratore unico.

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 16

La società può nominare un sindaco che avrà anche funzioni di revisore.

Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia.

Il sindaco unico può altresì svolgere le funzioni di Organo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01 ove la società non decida di provvedere alla nomina di detto Organo.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI

Articolo 17

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue:

-- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

-- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile.

I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione nei confronti della società nei modi stabiliti dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni.

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 codice civile.

TITOLO VII

REGOLAMENTI

Articolo 18

I Soci approvano eventuali regolamenti interni della società per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie deliberazioni in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 20

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio, competente per territorio, in ragione della sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO X

RINVIO

Articolo 21

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in quanto compatibili con lo scopo consortile, le altre leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 recante Testo unico sulle società partecipate e successive modifiche ed integrazioni.